

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 21 GEN. 2013

Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

- richiamati gli artt. 15, 16, 17 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali 1999-2001, sottoscritto in data 01.04.1999, i quali prevedono la costituzione di un Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- richiamato, altresì, l'art.4 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali relativo al biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 05.10.2001;
- visti gli articoli 31÷35 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002÷2005 e il biennio economico 2002÷2003;
- visto, ancora, l'art. 8 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006÷2009 e biennio economico 2006÷2007, sottoscritto in data 11 aprile 2008;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del CCNL relativo al quadriennio economico 2002÷2005, “le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività [...] vengono determinate annualmente dagli enti[...]”;
- preso atto, ancora, che le risorse da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono, nel contratto di cui al punto precedente, suddivise in “stabili” e “variabili”;
- preso atto che, per effetto della sottoscrizione del contratto per il biennio economico 2004÷2005, le risorse stabili vengono definitivamente determinate nell'importo al 31.12.2005, attribuendo solo all'applicazione delle norme contrattuali sopravvenienti la possibilità di incremento della stessa tipologia di risorse;
- visto l'art. 9 c. 2-bis del D.L. 78 del 31 maggio 2010, come convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010, a mente del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- visto il contratto sottoscritto in data 11 aprile 2008, più sopra citato, che, all'art. 8 comma 5, prevede un incremento, ulteriore a quello di cui all'art. 4 c. 4 del CCNL 9/5/06, delle risorse stabili, commisurato allo 0,6% del Monte salari 2005, esclusa la dirigenza;
- considerato che, queste ultime, ovvero le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono state quantificate, secondo la lettera contrattuale, in € 408.104,03;

pubblicata all'Albo camerale dal 21 GEN. 2013 al _____



- preso atto che, le risorse di cui ai punti precedenti, devono essere, prioritariamente, utilizzate per il finanziamento delle indennità fisse e ricorrenti, specificamente, l'indennità di comparto, la progressione economica nella categoria di appartenenza e le indennità di posizione;
- preso atto che, le risorse variabili individuate ai sensi dell'art 15 del CCNL 1.4.1999, c. 1, lettere m) ed n), le quali, a norma di contratto, risultano definite nel loro ammontare e destinabili annualmente al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane, ammontano ad € 87.183,75;
- visto il parere dei Revisori dei Conti;
- vista la deliberazione del consiglio camerale n. 18 del 13 dicembre 2012, di approvazione del preventivo annuale 2013 e della relativa relazione;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la deliberazione della giunta camerale n. 372 del 17 dicembre 2012, di approvazione del budget direzionale 2013;
- vista, altresì, la propria determinazione n. 585 del 18 dicembre 2012, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 5 dicembre 2011;
- richiamata la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A


- a) di quantificare provvisoriamente in € 495.287,78 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013, come da prospetto allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
- b) di quantificare, conseguentemente, in Euro 408.104,03 le risorse stabili da destinare, nell'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- c) di quantificare, provvisoriamente, in € 87.183,75 le risorse variabili da destinare, nel 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività;

pubblicata all'Albo camerale dal 27 GEN. 2013 al _____



- d) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo camerale;
- e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Segretario generale
(Cesare Veggeri)



Allegati: Fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività anno 2013

Relazione alla composizione del Fondo

Parere del Collegio dei revisori dei Conti

27 GEN. 2013

pubblicata all'Albo camerale dal _____ al _____



Camera di Commercio
Verona



RISORSE STABILI				
	Fonte di finanziamento	Importo 2013	Finanziamenti già destinati al 31.12.2012	Importo
CCNL 1.4.1999	Art. 14 c. 4		<i>Progressioni orizzontali</i>	237.000,00
	<i>Riduzione monte ore straordinari</i>	1.267,22	<i>Indennità di comparto</i>	55.100,00
	Art. 15 comma 1, lettera a)		<i>Posizioni organizzative</i>	84.680,09
	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. b) <i>Fondo per remuner. particolari condizioni di disagio, pericolo danno</i>	671,39		
	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. c) <i>Fondo per particolari posizioni di lavoro e responsabilità</i>	12.711,61		
	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. d) <i>Fondo per qualità prestazione individuale</i>	-		
	Risorse ex art. 31 comma c lett.e) <i>Fondo per produttività collettiva e miglioramento dei servizi, comprensivo del risparmio del part-time pregresso ex art. 1 c. 59 L. 662/96 (Lit. 3.735.057)</i>	172.305,18		
	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. a) <i>Quota parte risorse già destinate al personale delle ex q.f. VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</i>	2.383,66		
	Art. 15 comma 1, lettera b)			
	<i>Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL 6.7.95 e dell'art. 3 del CCNL 16.7.96</i>		<i>importi già compresi nelle somme lett. a)</i>	
	Art. 15 comma 1, lettera g)			
	<i>Risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL 16.7.96</i>	24.009,27		
	Art. 15 comma 1, lettera h)			
	<i>Risorse destinate alla corresponsione delle indennità di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL 6.7.95 (Lit. 1.500.000) al personale di VIII q.f. nel 1998</i>	5.422,80		
	Art. 15 comma 1, lettera j)			
	<i>0,52% M.S. 1997 (0,52%*3.739.471.429)</i>	10.042,63		
	Art. 15 comma 1, lettera l)			
	<i>Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (U.P.I.C.A. e Ufficio metrico)</i>	8.961,50		
	Art. 15 comma 5			
	<i>Risorse per aumento organico</i>	-		

CCNL 5.10.01	Art. 4 comma 1	
	- 1,1% Monte salari 1999 = 1,1% x Lit. 4.133.018.391 (€ 2.134.525,86)	23.479,78
	Art. 4 comma 2	
	- importo annuo R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000	86.161,47
	- personale cessato nel corso del 2000	9.308,54
	- personale cessato nel corso del 2001	14.946,41
	- personale cessato nel corso del 2002	12.644,97
	- personale cessato nel corso del 2004	4.010,11
	- personale cessato nel corso del 2006	13.055,12
	- personale cessato nel corso del 2007	9.342,58
	- personale cessato nel corso del 2008	-
	- personale cessato nel corso del 2009	11.721,84
	- personale cessato nel corso del 2010	8.330,79
	- personale cessato nel corso del 2011	2.801,11
CCNL 22.01.04	Art. 32, comma 1	
	Importo pari allo 0,62% del Monte salari 2001 (0,62% * € 2.340.045,17)	14.508,28
	Art. 32, comma 4	
	Importo pari allo 0,50% del Monte salari 2001 (0,50% * € 2.340.045,17)	11.700,23
	Art. 32, comma 7	
	Importo pari allo 0,20% del Monte salari 2001 (0,20% * € 2.340.045,17)	4.680,09
CCNL 09.05.06	Art. 4 c. 4	
	Importo pari allo 0,5% del Monte salari 2003 (0,50% * € 2.496.190,65)	12.480,95
CCNL 11.04.08	Art. 8 c. 5	
	Importo pari allo 0,6% del Monte salari del 2005 (0,60% * € 2.886.329,00)	17.317,97
	TOTALE RISORSE STABILI	408.104,03
DISPONIBILITA' RESIDUA ANNO 2013		31.323,94
RISORSE VARIABILI		
	Fonte di finanziamento	Importo 2013
CCNL 1.4.1999	Art. 15 comma 1, lettera m)	
	Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14:	400,75
	- ulteriore riduzione del Monte straordinari	400,75
	Art. 15 comma 1, lettera n)	
	Per le Camere di Commercio in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.97, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del CCNL 6.7.95	86.783,00
	TOTALE RISORSE VARIABILI	87.183,75
	TOTALE FONDO	495.287,78
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	118.507,69



Relazione tecnico-finanziaria al Fondo per la contrattazione integrative – risorse stabili

(ex circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012, di applicazione dell'art. 40, comma 3-sexies
del D.Lgs. n. 165/2001)

Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013 viene costituito, in via provvisoria, con determinazione del Segretario Generale, per quanto attiene alle Risorse stabili ed alla parte di risorse variabili che può essere considerata stabilizzata.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 ed integrate secondo quanto previsto dal CCNL all'art. 32 commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi. Naturalmente, la circostanza che tali risorse vengano "congelate" non implica che le stesse non siano, per alcune delle voci che le compongono, suscettibili, negli anni futuri, di aumenti, grazie, in particolare, all'applicazione dell'art. 4 del C.C.N.L. 5.10.2001 e del comma 5 dell'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, nonché, naturalmente, ad eventuali interventi della contrattazione collettiva nazionale. Al proposito, in data 9 maggio 2006, è stato sottoscritto il CCNL del comparto, per il biennio economico 2004+2005, che consente un incremento sia delle risorse stabili che, come si vedrà in dettaglio più oltre, di quelle variabili.

Più nel dettaglio, confluiscono nelle prime risorse quelle derivanti dall'applicazione:

- a) CCNL 1.4.1999: art 14 c. 4; art. 15 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), i), j), l); art. 15 comma 5, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, per la parte di tali posti che vengono coperti mediante assunzione di nuove unità di personale;
- b) CCNL 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2;
- c) CCNL 24.01.2004: art. 32, commi 1, 2 e 7;
- d) CCNL 9.05.2006: art 4, c. 4;
- e) CCNL 11.04.08: art. 8 c. 5.

Il valore delle risorse stabili così definito deve essere prioritariamente destinato alla corresponsione di quei compensi che abbiano, anch'essi, carattere di continuità e stabilità, ovvero, come chiarito anche nella dichiarazione congiunta n. 19 al CCNL 24.01.2004, al finanziamento:

- delle progressioni economiche orizzontali;
- dell'indennità di comparto, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo;
- delle indennità delle posizioni organizzative, ivi inclusa l'indennità di risultato;



- delle posizioni di alta professionalità, ove istituite.

Pertanto, per il nostro Ente, la corretta applicazione della previsione contrattuale, per un'esatta quantificazione delle risorse decentrate, implica che:

- a) si escludano tutte quelle somme che, fino all'anno 2012 incluso, risultano utilizzate per pagare le progressioni orizzontali;
- b) si escludano le somme necessarie per il parziale finanziamento dell'indennità di comparto;
- c) si escludano le somme destinate al finanziamento delle posizioni organizzative;
- d) si escludano tutte le somme, anche teoricamente, destinate alle alte professionalità.

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) sono previste dall'art. 34 c. 3 e dall'art. 33 cc. 4 e 5; le indicazioni di cui alla lettera c), invece, sono coerenti con quanto previsto dall'art. 17, c. 2, lett. C) del CCNL dell'1.4.1999, che istituisce il "fondo autonomo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative"; infine, le indicazioni di cui alla lettera d) sono applicate in base ad un'interpretazione analogica di quelle di cui alla lettera c).

Per previsione contrattuale, le somme relative alle progressioni economiche devono stabilmente "uscire" dal fondo e trovare allocazione in altre voci del Bilancio. Fino all'esercizio 2006, vigente la contabilità finanziaria, per maggiore trasparenza, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione, erano state individuate due voci del capitolo 1102 - *Competenze al personale*, la n. 16 - *Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: risorse stabili* e la n. 17 - *Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: risorse variabili*, ove erano state stanziati le somme al lordo degli utilizzi. Dall'esercizio 2007, vigendo la contabilità economica, è stato individuato un conto, il 321006 - *Retribuzione accessoria*, ove è stata stanziata la somma da destinare alla corresponsione delle indennità varie previste dall'art. 17, c. 2, lett. d-e-f del CCNL 1/4/1999, al fondo per le progressioni economiche riconosciute a far data dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, nonché alla produttività. Per maggior trasparenza, a far data dall'esercizio 2012, le indennità fisse non gravano più sul conto 321000 - *Retribuzione ordinaria*, ma si è individuato un nuovo conto, il 321007 denominato *Retribuzione accessoria - indennità fisse*, mentre il 321006 è stato rinominato *Retribuzione accessoria - indennità variabili*.

L'indennità di comparto, indennità con natura fissa e ricorrente prevista per un progressivo riallineamento fra gli stipendi dei dipendenti degli Enti locali e quelli delle altre amministrazioni statali, per espressa previsione contrattuale, è stata finanziata, per la quota relativa all'anno 2002, con risorse prelevate a carico del Bilancio dell'Ente e, per gli anni 2003 e successivi, con le risorse decentrate, grazie all'aumento previsto dall'art. 32 cc. 1 e 2. Le somme rese disponibili grazie a questi incrementi, sono state, in realtà, sufficienti per la copertura dell'indennità di comparto dell'anno 2003, mentre risultano del tutto inadeguate alla copertura degli anni successivi, generandosi, così, una decurtazione del fondo delle risorse decentrate stabili. C'è da evidenziare che l'indennità di comparto per il personale assunto a copertura di posti vacanti negli anni 2002 e 2003 o creati in dotazione organica dopo l'1.1.2004 rimane interamente a carico del Bilancio dell'Ente.

L'aumento previsto dall'art. 32 c. 2, pari allo 0,50% del Monte salari 2001, può, a norma del comma 4 dello stesso articolo, essere reso disponibile in quanto la spesa del



personale riferita all'anno 2001 risulta inferiore al 41% delle Entrate correnti e pari al 19%.

In realtà, l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio giuridico 2002÷2005, ha "congelato" le risorse rese disponibili dalle precedenti norme contrattuali, introducendo un nuovo riferimento, per l'aumento del Fondo di cui trattasi. Pertanto, le risorse stabili al 31.12.2005 rimangono congelate e pari ad € 344.384,05.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Gli unici aumenti delle stesse sono ora resi possibili dall'applicazione del c. 4 dell'art. 4 del contratto siglato in data 9 maggio 2006, che consente, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, un incremento, a decorrere dall'anno 2006, nella misura dello 0,5% del Monte salari 2003, nonché, del c. 5 lett. b) dell'art. 8 del contratto siglato in data 11 aprile 2008, il quale consente alle Camere di Commercio, qualora il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti sia, nell'anno 2007, inferiore al 26%, un aumento pari allo 0,6% del Monte salari 2005. Nel corso del 2010, l'approvazione del D.L. 78/2010, come convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010, ha comportato un congelamento delle risorse disponibili, per gli Enti, per l'incentivazione del personale. In particolare, l'art. 9 c. 2-bis dispone che, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 c. 1 del D.Lgs. 165/2001, non possano, nel corso del triennio 2011÷2013, destinare, alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, un importo superiore a quello fissato, per le medesime finalità, nel corso del 2010. Tuttavia, come è stato ampiamente chiarito dalla ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12/2011, "E' opportuno precisare che l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte". Per tale motivo, il fondo è stato determinato, nelle sue parti stabili, applicando le norme contrattuali, ivi incluse quelle che consentono l'incremento a seguito del recupero della RIA del personale cessato nel corso dell'anno.

Solo in sede di determinazione complessiva del fondo per l'anno 2013 ivi incluse le risorse variabili, è stato applicato quanto previsto nella medesima circolare 12/2011, che statuisce che "Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo".

Infine, per concludere, si evidenzia che il contratto chiarisce che:

- a) gli importi prelevati dalle risorse decentrate stabili per finanziare gli incrementi dell'indennità di comparto, relativi agli anni 2003 e 2004, sono riacquisiti nelle disponibilità delle stesse a seguito di cessazione di personale in servizio nei suddetti anni, per la parte non corrisposta;
- b) le risorse così riacquisite fra quelle decentrate stabili sono nuovamente destinate al finanziamento dell'indennità di comparto da corrispondersi al personale assunto in sostituzione dei cessati.

Per quanto attiene alle progressioni verticali, viene, infine chiarito che :

- a) se il posto coperto con progressione verticale era già coperto da un lavoratore cessato, l'incremento dell'indennità di comparto, relativo agli anni 2003 e 2004, viene finanziata con risorse decentrate;



- b) se il posto era vacante, i maggiori oneri sono interamente a carico del bilancio dell'Ente.

Sezione II - Risorse variabili

In questa sede, possono essere determinate, con provvedimento del Segretario generale, unicamente quelle risorse variabili che, per loro natura ed espressa previsione contrattuale, possono essere considerate "stabilizzate".

Si tratta, in particolare delle somme attinenti due categorie:

gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14;

per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.

Tali somme, non sono, in realtà, suscettibili di variazioni, essendo state fotografate in un preciso momento. Pertanto, come previsto dall'art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 1.4.1999, sono stati inseriti, tra le risorse variabili, **€ 400,75**, resi disponibili dall'applicazione del comma 4 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, che prevedeva che, a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento di compensi per prestazioni straordinarie fossero ridotte nella misura del 3% e che i risparmi derivanti dall'applicazione dello stesso comma confluissero, anche negli anni successivi e per il medesimo importo, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, e, sussistendo le condizioni di equilibrio finanziario richieste dalla norma contrattuale, in applicazione della disciplina di cui all'art. 15 comma 1 lett. n) del CCNL 1.4.1999, **€ 86.783,00**, pari all'importo stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del CCNL 6.7.95, per l'attuazione dei progetti finalizzati. Come previsto dall'art. 37 comma 2 del CCNL 22.1.04, tali risorse, ancorché fisse nell'importo, devono essere destinate al finanziamento della componente variabile legata al risultato ed alla valutazione della prestazione.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sede, non essendo ancora definito il valore complessivo del Fondo, non si procede ad alcuna decurtazione.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RISORSE STABILI	€ 408.104,03
RISORSE VARIABILI "STABILIZZATE"	€ 87.183,75
Totale risorse - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane (art. 31 CCNL 22/01/2004) parte stabile e parti variabili "stabilizzate"	€ 495.287,78



Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e indennità di comparto), che ammontano, per l'anno 2013, ad € 376.780,09, sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili (pari ad € 408.104,03), come previsto dal CCNL 22.1.04.
- b. Il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici è rispettato: infatti, sia le indennità di posizione organizzativa che le altre indennità istituite dal CCDI 16.10.2008 non sono attribuite in maniera indifferenziata a tutto il personale ma solo a quello che svolge le specifiche funzioni remunerate; inoltre, le risorse destinate all'incentivazione della produttività vengono corrisposte, secondo criteri di valorizzazione del merito, sulla base della valutazione ottenuta da ciascun dipendente a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale, con le modalità previste dal Manuale di valutazione delle prestazioni in vigore nell'ente.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

RISORSE STABILI				
	Fonte di finanziamento	2012	2013	Variazioni
CCNL 1.4.1999	Art. 14 c. 4			
	<i>Riduzione monte ore straordinari</i>	1.267,22	1.267,22	-
	Art. 15 comma 1, lettera a)			
	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. b) <i>Fondo per remuner. particolari condizioni di disagio, pericolo danno</i>	671,39	671,39	-
	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. c) <i>Fondo per particolari posizioni di lavoro e responsabilità</i>	12.711,61	12.711,61	-
	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. d) <i>Fondo per qualità prestazione individuale</i>	-	-	-
	Risorse ex art. 31 comma c lett.e) <i>Fondo per produttività collettiva e miglioramento dei servizi, comprensivo del risparmio del part-time pregresso ex art. 1 c. 59 L. 662/96 (Lit. 3.735.057)</i>	172.305,18	172.305,18	-



	Risorse ex art. 31 comma 2 lett. a) <i>Quota parte risorse già destinate al personale delle ex q.f. VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</i>	2.383,66	2.383,66	-
Art. 15 comma 1, lettera b)				
	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL 6.7.95 e dell'art. 3 del CCNL 16.7.96	<i>importi già compresi nelle somme lett. a)</i>	<i>importi già compresi nelle somme lett. a)</i>	
Art. 15 comma 1, lettera g)				
	Risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL 16.7.96	24.009,27	24.009,27	-
Art. 15 comma 1, lettera h)				
	Risorse destinate alla corresponsione delle indennità di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL 6.7.95 (Lit. 1.500.000) al personale di VIII q.f. nel 1998	5.422,80	5.422,80	-
Art. 15 comma 1, lettera j)				
	0,52% M.S. 1997 (0,52%*3.739.471.429)	10.042,63	10.042,63	-
Art. 15 comma 1, lettera l)				
	Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (U.P.I.C.A. e Ufficio metrico)	8.961,50	8.961,50	-
Art. 15 comma 5				
	Risorse per aumento organico	0	0	
CCNL 5.10.01	Art. 4 comma 1			
	- 1,1% Monte salari 1999 = 1,1% x Lit. 4.133.018.391 (€ 2.134.525,86)	23.479,78	23.479,78	-
Art. 4 comma 2				
	- importo annuo R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000	86.161,47	86.161,47	



CCNL 22.01.04	Art. 32, comma 1			
	<i>Importo pari allo 0,62% del Monte salari 2001 (0,62% * € 2.340.045,17)</i>	14.508,28	14.508,28	-
	Art. 32, comma 4			
	<i>Importo pari allo 0,50% del Monte salari 2001 (0,50% * € 2.340.045,17)</i>	11.700,23	11.700,23	-
	Art. 32, comma 7			
	<i>Importo pari allo 0,20% del Monte salari 2001 (0,20% * € 2.340.045,17)</i>	4.680,09	4.680,09	-
CCNL 09.05.06	Art. 4 c. 4			
	<i>Importo pari allo 0,5% del Monte salari 2003 (0,50% * € 2.496.190,65)</i>	12.480,95	12.480,95	-
CCNL 11.04.08	Art. 8 c. 5	-	-	-
	<i>Importo pari allo 0,6% del Monte salari del 2005 (0,60% * € 2.886.329,00)</i>	17.317,97	17.317,97	-
	<u>TOTALE RISORSE STABILI</u>	<u>408.104,03</u>	<u>408.104,03</u>	
RISORSE VARIABILI				
	Fonte di finanziamento	2012	2013	
CCNL 1.4.1999	Art. 15 comma 1, lettera m)			
	<i>Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14:</i>			
	- ulteriore riduzione del Monte straordinari	400,75	400,75	-
	Art. 15 comma 1, lettera n)			
	<i>Per le Camere di Commercio in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.97, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del CCNL 6.7.95</i>	86.783,00	86.783,00	-
	<u>TOTALE RISORSE VARIABILI</u>	<u>87.183,75</u>	<u>87.183,75</u>	



Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Come già evidenziato più sopra nella presente relazione, esistono, nella contabilità dell'Ente, due conti, il 321007 denominato *Retribuzione accessoria - indennità fisse*, ed il 321006 denominato *Retribuzione accessoria - indennità variabili*, in cui sono state stanziato le somme necessarie al pagamento del salario accessorio del personale dell'Ente.

In sede di predisposizione del Preventivo annuale, non essendo ancora noti i risparmi dell'anno precedente, che, per disposizioni contrattuali, devono essere destinati al fondo dell'anno successivo, vengono stanziato le somme minime necessarie al rispetto del tetto previsto dal D.L. 78/2010 (€ 715.458,18).

In fase di aggiornamento del Preventivo annuale, chiuso l'esercizio precedente e determinati i risparmi, si procede alle necessarie variazioni, incrementando il conto 321006 dell'importo riveniente dai risparmi stessi.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Già mensilmente, i dati relativi alle somme del salario accessorio, sia rivenienti dal conto 321006 che dal conto 321007, sono scaricate in contabilità dal programma di gestione degli stipendi e vi è, pertanto, un controllo sulle somme erogate.

Alla chiusura dell'esercizio, per determinare esattamente le somme a saldo da accantonare, destinabili alla produttività, viene detratto, dal Fondo approvato, l'importo che è stato già destinato complessivamente, nell'anno, al pagamento delle somme di cui al punto precedente. In tal modo, dopo il pagamento del saldo della produttività e dell'indennità di risultato delle P.O., si determinano, automaticamente, anche i risparmi da destinare al Fondo dell'anno successivo, che generano una sopravvenienza attiva nell'anno di competenza.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti nel Preventivo annuale 2013. In particolare, le somme relative al pagamento delle indennità, anche di risultato, dei titolari di Posizione organizzativa e dell'Alta professionalità, dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche già attribuite al 31.12 2012, per un importo di 376.780,09 sono già presenti nel conto 321007 - *Retribuzione accessoria - indennità fisse*. Le somme relative, invece, al pagamento delle altre indennità, degli importi della produttività individuale legata al raggiungimento degli obiettivi del Piano della performance, sono presenti nel conto 321006 - *Retribuzione accessoria - indennità variabili*, per un importo di € 338.678,09.

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI
RELATIVI ALLA COSTITUZIONE
DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITÀ ANNO 2013**

In relazione al provvedimento del Segretario generale, relativo alla determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013, i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno preso in esame la costituzione del fondo medesimo nonché la relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal competente ufficio camerale.

In merito ai documenti di cui sopra, lo scrivente Collegio dà atto:

- che i summenzionati documenti sono stati trasmessi allo scrivente Collegio per il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio giusto art. 5, c. 3, del C.C.N.L. Regioni-Enti Locali;
- che sono stati dati sufficienti chiarimenti sulla quantificazione delle singole voci che compongono le risorse, sia stabili che variabili.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- le risorse stabili sono quelle stabilite dalle norme contrattuali;
- le risorse variabili indicate, sono quelle relative ai cd. "progetti finalizzati" ed ai risparmi sugli straordinari, somme che, pur rientrando nel novero delle variabili, sono, di fatto, da considerarsi "congelate" negli importi ivi indicati;
- la somma complessiva di € 495.287,78 trova stanziamento, per € 376.780,09, nel conto 321007 - Retribuzione accessoria - indennità fisse, e, per € 338.678,09, nel conto 321006 - Retribuzione accessoria - indennità variabili;
- l'importo delle risorse è identico a quello definitivamente approvato per l'anno 2010 e rispetta, pertanto, le previsioni dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010, come convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Camera di Commercio
Verona